

Sesto. Dal pagamento dell'imposta, come nel superior quinto Capitolo, saranno esenti tutti que' Burchi, o Zatte, che avessero fatto l'intero carico di cose appartenenti a S. M. I. e R. nostro Sovrano.

Settimo. Nel caso di contravvenzione alle prescrizioni nel presente contenute, oltrechè li Contrafacenti saranno astretti con tutti li mezzi i più robusti all'osservanza, ed esecuzione di quanto viene, come sopra ordinato, caderanno nelle pene tutte comminate dalli detti ordini, e Provvidenze, ch'erano vigenti alla predetta Epoca primo Gennaro 1796.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in Verona, e nelle Ville di Ceraino, Peri, Ossenigo, ed ovunque occorresse; ed intimato all'Arte de' Burchieri di Pescantina.

Dalla Cancellaria del Magnifico Collegio all'Adige, Acque e Strade di Verona li 11. Maggio 1798.

Bartolommeo Co: Giuliani Presidente.
Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Presidente.

Francesco Rivanelli Cancell.

Addi 9. Maggio 1798. Fu pubblicato il presente ai luoghi soliti di questa Città per Francesco Strabui molti presenti &c.